

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

TRA

- **Direzione Regionale Musei della Campania**, di seguito indicato come **Direzione**, rappresentato dal Direttore, dott.ssa Marta Ragozzino, domiciliata per la carica presso la sede di Castel Sant'Elmo in via Tito Angelini 80129 Napoli (C.F. 95213790637);
- **Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Caserta**, di seguito indicato come **Ordine**, rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante, arch. Raffaele Cecoro, domiciliato per la carica presso la sede in corso Trieste 81100 Caserta (C.F. 93003630618).

si conviene e si stipula il seguente **Accordo di Collaborazione**

VISTO

- la legge 241/90 e ss.mm.ii. recante *"norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* che all'art. 15 prevede che *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- la legge 15 maggio 1997 N.127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo"*;
- l'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"* (di seguito Codice dei beni culturali e del paesaggio) che definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;



- l'articolo 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, prevedendo l'apporto di soggetti privati e stabilendo che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre la valorizzazione a iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;
- il decreto legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e il D.P.C.M. del 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" stabiliscono che il Mibact provvede alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e alla promozione delle attività culturali e, nell'esercizio di tali funzioni, favorisce la cooperazione con gli Enti territoriali, con le Amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato e opera per la massima fruizione dei beni culturali e paesaggistici e per la più ampia promozione delle attività culturali, garantendone il pluralismo e l'equilibrio sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori;
- l'art. 112, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede che, indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4 del medesimo articolo, possano essere stipulati accordi tra il Ministero, gli enti pubblici territoriali e i privati interessati, tra i quali associazioni culturali o di volontariato dotate di adeguati requisiti che abbiano per statuto finalità di valorizzazione, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione di beni culturali, con i quali possono essere istituiti forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni;
- il D.M. 28 gennaio 2020 N. 22, con le "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014" recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale;
- il D.M. del 28 gennaio 2020 N. 22 art. 1 con cui sono state apportate le seguenti modifiche al Decreto



ministeriale 23 dicembre 2014: all'articolo 1, al comma 4, le parole "al Polo museale" sono sostituite dalle seguenti "alla Direzione regionale Musei" e all'articolo 2, al comma 3, le parole: "Direttore del Polo museale regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore regionale Musei";

- il DPCM del 29 agosto 2014 n.171 art.31 con cui sono stati istituiti gli ex Poli Museali regionali, ora Direzioni Regionali Musei, ed i compiti ad essi attribuiti ex art. 34 in particolare il Polo Museale a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale; b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati; c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale;
- che ai sensi dell'articolo 112 del Codice, le attività di valorizzazione in relazione a beni culturali di pertinenza pubblica, prevedono una fase strategica, nella quale "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi" (art.112, comma 4); ed una fase pianificatoria/programmatoria, nella quale si elaborano i suddetti piani strategici di sviluppo culturale e di valorizzazione di beni culturali di pertinenza pubblica e i relativi programmi, fase, quest'ultima, che può essere attuata anche da soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, dalle Regioni o dagli altri Enti pubblici territoriali (art. 112, comma 4 e comma 5).

CONSIDERATO CHE

- La **Direzione** assicura sul territorio il servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza; promuove l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e dei conseguenti itinerari turistico-culturali;
- La **Direzione** collabora con Istituti statali, Dipartimenti Universitari, Enti ed Associazioni per la definizione e la redazione di programmi e piani strategici di sviluppo culturale del territorio, al fine di implementare e ottimizzare percorsi di fruizione del patrimonio culturale;
- L'**Ordine** è istituito con legge dello Stato con i seguenti compiti: tenere l'Albo degli architetti iscritti, vigilare sulla correttezza dell'esercizio professionale, fornire pareri alla pubblica Amministrazione, attivare strategie e azioni, utili al miglioramento delle attività di formazione, gestione integrata,



pianificazione, conservazione e valorizzazione sostenibile di paesaggi culturali, dei centri storici e dei territori antropizzati;

- L'Ordine attua le predette azioni, in forma diretta, attraverso i propri iscritti, ma soprattutto mediante la collaborazione tra Istituzioni pubbliche e soggetti privati, sensibili alla promozione culturale del territorio, nonché alla tutela del patrimonio.

tutto ciò premesso si sottoscrive il seguente

accordo di collaborazione:

Articolo 1 – Premessa

Tutto quanto sopra premesso costituisce parte integrante del presente Accordo di collaborazione;

Articolo 2 – Finalità e obiettivi

Il presente Accordo di collaborazione ha le seguenti finalità:

- a. Creare una collaborazione tra i soggetti aderenti come sopra costituiti, al fine di attuare specifiche iniziative che contribuiscano alla diffusione della conoscenza dei beni culturali e del patrimonio dell'antica Capua;
- b. Promuovere la collaborazione con Istituzioni, Associazioni, Fondazioni ed Enti che possano coadiuvare le Parti nella definizione e nella realizzazione delle attività programmate per tutta la durata del presente protocollo.

Articolo 3 – Oggetto e modalità di attuazione

In applicazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti programmeranno azioni condivise che si espletano attraverso le seguenti attività:

- Seminari formativi ed Eventi informativi;
- Mostre, convegni e workshop;
- Concorsi di idee e bandi che promuovano il territorio e il patrimonio archeologico dell'antica Capua.

Articolo 4 – Impegni tra le parti

Con il presente Accordo di collaborazione le Parti stabiliscono i ruoli ricoperti, ognuno per il proprio ambito e nel rispetto della disponibilità delle rispettive risorse umane e materiali.

I responsabili si impegnano a:

- Stabilire di volta in volta il rispettivo supporto a tutte le iniziative;
- Favorire la fruizione di spazi espositivi;
- Promuovere iniziative comuni;



- Favorire la collaborazione professionale tra le parti.

Articolo 5 - Durata e scadenza del protocollo di intesa

Il presente Accordo di collaborazione decorrerà dalla data di sottoscrizione delle parti ed avrà termine di 3 (tre) anni.

Al termine della durata del presente accordo, l'eventuale rinnovo dello stesso dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

Articolo 6 – Responsabili dell'attuazione dell' Accordo di collaborazione

Ai fini della attuazione del presente Accordo le parti individuano i propri referenti:

Per la **Direzione Regionale Musei della Campania**, il direttore *pro tempore* del Museo Archeologico dell'Antica Capua, Mitreo, Anfiteatro Campano, dott.ssa Ida Gennarelli,

Per l'**Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Caserta**, il Consigliere Segretario *pro tempore*, l'architetto Maria Cristina Volpe.

I referenti avranno cura di presentare e raccogliere idee progettuali, valutandone il carattere culturale e la fattibilità.

Articolo 7 - Aspetti economico-finanziari

Il presente Accordo di collaborazione non comporta oneri economici.

Per le eventuali Iniziative approvate e da gestire, di comune accordo verranno definite le modalità di copertura economico-finanziaria ed il programma operativo della singola iniziativa, con il relativo quadro economico-finanziario comprensivo dell'indicazione delle risorse necessarie e dei partners interni ed esterni finanziatori.

Alla fine di ogni iniziativa, gli uffici amministrativi competenti elaboreranno specifico rendiconto descrittivo ed economico.

Articolo 8 – Foro competente

Per qualunque controversia dovesse insorgere per l'applicazione della presente intesa o degli atti ad essa conseguenti è competente esclusivamente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.



Il presente Accordo di collaborazione, composto da 6 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 6, viene letto, confermato, sottoscritto.

Per l'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Caserta

Il Presidente

arch. Raffaele CEGORO



Per la Direzione Regionale Musei Campania

Il Direttore

dott.ssa Marta RAGOZZINO

